

SISTEMI TURISTICI LOCALI E PROMOZIONE

Presupposti di una proposta legislativa regionale

1. **Parlare di STL richiede anche di dover definire nello stesso tempo (o almeno identificare per grandi linee) il tipo di organizzazione turistica che la singola Regione vuole adottare;**
2. **vi è la tendenza a considerare come un punto d'arrivo l'affidamento della promozione turistica ad un soggetto unico regionale**
3. **questo è evidentemente riduttivo sul piano tecnico (è impossibile operare al centro presentando le varie specificità presenti sul territorio) ed è ancor meno accettabile sul piano politico (in tempo di decentramento spinto è impossibile privare il livello locale di un "diritto" che le leggi e le esigenze reali gli riconoscono);**
4. **occorre però insistere per una LETTURA ATTENTA dell'articolo 5 della 135/2001, onde evitare che si insista nell'individuare i STL alla stregua di soggetti amministrativi cui affidare compiti e funzioni che non possono ricoprire. I STL – come i distretti industriali – non sono nuovi 'enti': sotto la forma di varie possibili forme di concertazione (vedi patti territoriali), definiscono le strategie comuni alle quali gli Enti Locali e i soggetti privati (che aderiscono e/o promuovono i STL) devono riferire la predisposizione dei progetti di sviluppo;**
5. **ne deriva che non è condivisibile un disegno che, accentrando la promozione a livello regionale, demandi le "attività residuali" ai STL, come se la progettazione, strutturazione e preparazione di nuovi prodotti turistici, la promozione degli stessi e la predisposizione del relativo materiale pubblicitario, la tessitura dei rapporti con e tra i soggetti privati, il coordinamento degli uffici informazione e accoglienza (tanto per citare solo alcune delle funzioni turistiche di livello locale non esportabili), possano essere funzioni da abbandonare all'iniziativa volontaristica dei singoli;**
6. **è altrettanto necessario riconoscere che le APT, così come sono strutturate e specie per le funzioni operative e di coordinamento dell'attività di promozione che deriveranno dalla costituzione dei STL, non sono in grado di operare per le nuove esigenze senza modifiche legislative a livello regionale;**
7. **in ogni caso emerge l'esigenza di un "ente tecnico" di collegamento, che sia braccio operativo dei STL, e che svolga tra l'altro l'importantissima funzione di promozione e valorizzazione del sistema integrato dell'offerta turistica locale, che altrimenti sarebbe abbandonata all'iniziativa dei singoli aderenti al STL e non coordinata né localmente né con quella svolta a livello regionale.**
8. **le APT possono quindi essere riformate e divenire enti 'tecnici' di collegamento, braccio operativo dei STL per la promozione del prodotto turistico integrato, a livello locale: di qui la proposta di legge regionale dei DS**

Reportage 8/9 miliardi € x 2000
Fondo obiettivo 2 8,5/9 miliardi € x promozione

BOZZA DI TESTO LEGISLATIVO REGIONALE

(Ogni Regione potrà naturalmente adattarlo alla propria realtà)

Art. 1

(definizione dei sistemi turistici locali)

1. I *sistemi turistici locali*, così come definiti dall'art. 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 135, sono contesti turistici caratterizzati dalla presenza diffusa di imprese turistiche ovvero dall'offerta congiunta di beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 2

(compiti dei *sistemi turistici locali*)

1. I *sistemi turistici locali* elaborano un piano di sviluppo delle attività e delle prospettive turistiche del territorio con l'obiettivo di indicare le strategie di periodo, adeguare e armonizzare a tali esigenze le dotazioni ed i servizi dell'ambito di appartenenza nonché di individuare e correggere le carenze e disfunzioni del sistema stesso.

Art. 3

(riconoscimento dei *sistemi turistici locali*)

1. La Regione riconosce i *sistemi turistici locali* il cui piano di sviluppo sia coerente con le scelte programmatiche di settore da essa elaborate e finanzia i progetti predisposti dai soggetti pubblici e privati operanti all'interno del *sistema turistico locale* che perseguono le finalità e nei limiti di cui all'art. 6 della citata legge n. 135/2001.

Art. 4

(compiti degli Enti Locali)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, favoriscono la costituzione dei *sistemi turistici locali*, eventualmente anche di ambito interregionale o sovraregionale.
2. Gli interessati potranno individuare tra loro un soggetto cui affidare il coordinamento delle fasi preparatorie e successive alla costituzione del *sistema turistico locale*, ivi compresi gli adempimenti connessi con gli incentivi di cui alla l. 135/2001 nonché la verifica di congruità, con gli atti programmatori locali, dei singoli progetti di sviluppo

Art. 5

(promozione e valorizzazione delle risorse territoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 si costituiscono le Aziende Turistiche Locali (ATL), (che sostituiscono le APT), quali soggetti identificati a svolgere attività di promozione e valorizzazione del sistema integrato dell'offerta turistica locale.
2. Oltre alle funzioni già attribuite alle APT, le ATL svolgono altresì azione di raccordo tra la programmazione regionale e quella espressa da uno o più *sistemi turistici locali* compresi nel proprio ambito, concorrono alla definizione del programma dell'Agenzia regionale dove portano istanze, aspettative ed esigenze del livello locale e partecipano, per la parte di competenza, alla realizzazione dei progetti di sviluppo dei *sistemi turistici locali*.